



Città di Eraclea

Città metropolitana di Venezia



ORDINANZA N. 19 DEL 21/05/2021

OGGETTO: ORDINANZA DI DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ BALNEARI

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TERRITORIALI

VISTO il Codice della Navigazione approvato con R.D. 30 marzo 1942 n. 327 e ss.mm.ii. ed in particolare l'art. 36 che regola la concessione per l'occupazione e l'uso dei beni demaniali;

VISTO il D.P.R. 15 febbraio 1952 n. 328 recante il Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione marittima, che dall'art. 5 all'art. 34 disciplina le modalità per l'ottenimento e l'esercizio delle concessioni demaniali;

VISTO l'art. 59 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

VISTO il D.P.C.M. 21 dicembre 1995, in base al quale sono state identificate le aree demaniali marittime escluse dalla delega alle Regioni ai sensi dell'art. 59 del D.P.R. n. 616 del 1977;

VISTA la L. n. 59/1997 ed il D.Lgs. n. 112/1998, con i quali sono state conferite alle regioni ed agli Enti Locali le funzioni relative al demanio marittimo, fatta eccezione per la disciplina e la sicurezza della navigazione;

VISTA la L.R.V. "Testo Unico delle Leggi Regionali in materia di Turismo" n. 33 del 4 novembre e ss.mm.ii;

VISTO il Decreto regionale n. 926 del 10.11.2020 avente ad oggetto "Individuazione delle acque di balneazione del Veneto e dei relativi punti di monitoraggio nonché della durata della stagione balneare per l'anno 2021, ai sensi del Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 116";

VISTO il Regolamento dell'Uso del Demanio Marittimo approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28/2002 e modificato con deliberazioni consiliari n. 46/2003, n. 19/2007, n. 33/2007, n. 4/2018 e n. 11/2020;

VISTO il vigente Piano Particolareggiato dell'Arenile, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 31.05.2004 e la relativa variante parziale approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 08.01.2015;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 20.12.2018 con la quale è stata adottata, ai sensi dell'art. 18 L.R. n. 11/2004 una variante al Piano Particolareggiato Intercomunale dell'Arenile;

VISTO il Regolamento sulla disciplina delle attività balneari approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 06.07.2004;

VISTO il Regolamento di Disciplina delle attività civiche come da ultimo approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 02.03.2017;

VISTA l'Ordinanza del Capo del Compartimento Marittimo di Venezia n. 43 del 26.04.2012 "Disciplina della navigazione in prossimità della costa – Zone di mare interdette alla navigazione";

VISTE le vigenti ordinanze di "Sicurezza Balneare" n. 18/2019 e "Regolamento di disciplina della navigazione da diporto nel Circondario Marittimo di Caorle e di tutte le micro attività ludico-diportistiche e ricreative connesse" n. 22/2012 emesse dall'Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia Costiera di Caorle;

RICHIAMATA la circolare prot. n. 34660 del 7.04.2006 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto recante disposizioni in materia di riparto delle competenze tra le Autorità Marittime e gli Enti territoriali locali in materia di disciplina delle attività balneari e di prescrizioni concernenti la regolamentazione degli aspetti di sicurezza e del servizio di salvamento;

CONSIDERATO che tra gli adempimenti connessi al trasferimento delle funzioni in capo al Comune di Eraclea si annovera anche la predisposizione delle prescrizioni in materia balneare;

VISTO il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito in legge, con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;

VISTO il decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

PRESO ATTO del perdurare dell'emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da Covid-19 da ultimo prorogata al 31.07.2021 con DPCM in data 21.04.2021;

VISTO il decreto legge 22 aprile 2021, n. 52 avente ad oggetto "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19";

VISTE le "Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali", approvate dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19, 21/51/CR04/COV19, del 28 aprile 2021 che tengono conto delle disposizioni del decreto-legge n. 52 del 22 aprile 2021 e sono state adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 16 maggio 2020;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Veneto n. 61 del 07.05.2021 di adozione di misure restrittive ulteriori rispetto alle predette Linee guida, specifiche per le attività di gestione di stabilimenti balneari e delle spiagge in concessione demaniale nonché delle aree pertinenziali;

RITENUTO necessario disciplinare le attività balneari che si esercitano nel litorale di Eraclea Mare;

VISTI gli art. 107 e 109 del D. Lgs 267/2000 in merito alle funzioni e responsabilità della dirigenza;

VISTO il decreto sindacale n. 6 del 30.03.2021 di nomina dei Responsabili di P.O. delle Aree organizzative dell'Ente, con il quale è stato individuato il Responsabile dell'Area Servizi Territoriali;

ORDINA

Art. 1 – DISCIPLINA PER LE STRUTTURE BALNEARI E ALTRE DISPOSIZIONI STRAORDINARIE DI CARATTERE GENERALE

1. Nelle aree rientranti nella competenza territoriale del comprensorio turistico del Comune di Eraclea, nelle more di ulteriori nuove disposizioni precauzionali di contenimento da adottare per contrastare l'epidemia da COVID-19 che potranno essere inserite nel vigente quadro normativo, **la stagione balneare è compresa fra il 1° giugno e il 15 settembre.**

Agli effetti della presente Ordinanza con la dizione “stabilimento balneare” o “struttura balneare” si intendono tutte le aree e le strutture attrezzate per la balneazione con ombrelloni, sedie a sdraio e lettini con finalità turistico-ricreative insistenti sull'arenile.

Durante la stagione balneare presso gli stabilimenti devono essere operativi i servizi di salvataggio, di assistenza e primo soccorso, i quali devono essere organizzati e svolti secondo la migliore esperienza in modo da prevenire i pericoli e garantire la sicurezza delle persone, nonché nel rispetto delle specifiche disposizioni previste dai protocolli di sicurezza e dalle norme finalizzate al contenimento del contagio da COVID-19.

Lo stabilimento balneare al momento dell'apertura al pubblico, fermo restando quanto previsto in ordine alla predisposizione e mantenimento di idoneo servizio di salvataggio, deve ottemperare alle norme recanti misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nonché dalle “Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali” vigenti o adottate.

Il salvamento è un servizio rivolto alla collettività dei bagnanti. Esso, quindi, deve essere prestato durante tutta la stagione indipendentemente dall'apertura al pubblico della struttura balneare.

2. Lo stabilimento balneare dovrà esporre un cartello ben visibile dagli utenti (redatto anche nelle tre lingue straniere più conosciute: inglese, francese e tedesco) **evidenziando gli orari di apertura dello stabilimento, gli orari e le modalità del servizio di salvataggio, il significato delle bandiere (rosso, blu).**

Devono inoltre essere segnalate eventuali situazioni di pericolo per i bagnanti (ad esempio presenza di buche, scogli semisommersi, vortici, fondali insufficienti, relitti e corpi pericolosi affioranti o subacquei) con cartelli indicatori ritenuti idonei, riprodotti anche nelle tre lingue straniere più conosciute (inglese, francese e tedesco), riportanti la dicitura “ZONE PERICOLOSE ALLA BALNEAZIONE E AI TUFFI” e posizionati in modo visibile. I predetti obblighi dovranno essere adempiuti dai titolari degli stabilimenti balneari anche per le aree libere comprese nei settori di appartenenza.

E' fatto obbligo al titolare dello stabilimento balneare di apporre dei cartelli di segnalazione (redatti nelle tre lingue straniere più conosciute: inglese, tedesco e francese), indicanti il limite della battigia che deve essere lasciata libera in qualsiasi condizione di marea, per il transito delle persone, dei mezzi di servizio e di soccorso e per la balneazione, come individuata al successivo art. 2.a lett c)

3. E' data facoltà alle strutture balneari di utilizzare l'area in concessione anche al di fuori della “stagione balneare” (così come definita al precedente punto 1), per soli fini elioterapici, dal 1° maggio al 31 maggio e dal 16 settembre al 30 settembre, previa comunicazione scritta da far pervenire almeno 5 giorni prima al Comune di Eraclea e all'Ufficio Circondariale Marittimo di Caorle. In tal caso il servizio di salvataggio dovrà essere assicurato nei giorni festivi e prefestivi con orario dalle ore 10.00 alle ore 18.00. Per i restanti giorni si dovrà issare su apposito pennone ben visibile una bandiera di colore rosso ed esporre un apposito cartello ben visibile dagli utenti (redatto anche nelle tre lingue straniere più conosciute: inglese, francese e tedesco) con la seguente dicitura “STRUTTURA APERTA AI SOLI FINI

ELIOTERAPICI ATTENZIONE! BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI SERVIZIO DI SALVATAGGIO”.

4. Limitatamente ai suddetti periodi è data facoltà ai concessionari di ridurre il fronte mare destinato alla balneazione: in tal caso la parte di specchio acqueo non vigilato deve essere segnalato con cartelli recanti la dicitura di cui al precedente punto precedente punto 3 ed issata la bandiera rossa.
5. I concessionari/titolari di strutture balneari devono:
 - osservare le prescrizioni della presente ordinanza, quelle dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Caorle, nonché quelle inserite negli atti di concessione o di autorizzazione;
 - prima dell’apertura al pubblico e fermo restando quanto previsto in ordine alla predisposizione e mantenimento di idoneo servizio di salvataggio, ottemperare alle normative vigenti in merito ai livelli igienici, rendere la struttura esteticamente soddisfacente e aver cura che tutti gli impianti, le attrezzature ed i servizi siano nella massima efficienza, mantenendola anche durante l’apertura stagionale;
 - assicurare nei periodi di apertura delle strutture balneari, la presenza del materiale di primo soccorso ed il regolare funzionamento del locale adibito a pronto soccorso di cui all’art. 3.a;
 - garantire il servizio di salvataggio e soccorso e gli altri servizi di uso comune anche nelle aree libere ricomprese nel medesimo settore dell’arenile di appartenenza secondo le modalità previste dall’art. 10 delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente Piano dell’Arenile e dai titoli concessori;
 - consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l’area ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione.
6. Per l’anno 2021 l’accesso alle spiagge libere e a quelle non assegnate in concessione sarà disciplinato dal Comune di Eraclea con l’emissione di un apposito provvedimento. Nelle more dell’emanazione di detta disciplina in tali aree, è ammesso il transito pedonale e la sosta nel rispetto scrupoloso delle disposizioni e dei protocolli di regolamentazione adottati a livello nazionale e regionale, con particolare riferimento al divieto di assembramenti e al distanziamento interpersonale di almeno 1 metro.

Art. 2 – PRESCRIZIONI SULL’USO DELLE SPIAGGE E DEGLI SPECCHI RISERVATI ALLE ATTIVITÀ BALNEARI

Art. 2.a – Divieti generali

Fermi restando gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione, dei bagnanti nonché degli utenti in genere, posti in capo all’Autorità Marittima, è vietato, sulle spiagge demaniali marittime e sugli specchi acquei antistanti, ove si svolgono attività balneari:

- a) disporre nella zona di lido compresa nei 5 metri dalla battigia, ombrelloni, sedie a sdraio, unità da diporto o altre cose di ostacolo al transito e alla balneazione;
- b) occupare la fascia di 2,5 metri per tutta l’estensione del radicamento a terra dei pennelli presenti lungo il litorale, fatta eccezione per i mezzi e/o attrezzature tese a garantire il soccorso e il salvataggio;
- c) disporre nella zona di lido - oltre i 5 metri dalla battigia fino alla prima fila di ombrelloni e sulle aree destinate alla sosta dei natanti - tende, ombrelloni, sedie a sdraio, asciugamani, borse o qualsivoglia oggetto o persona di impedimento e/o ostacolo al transito delle persone, ai mezzi di servizio e di soccorso e alla balneazione;
- d) sorvolare le spiagge e gli adiacenti specchi acquei (entro i 500 metri dalla costa) con qualsiasi tipo di velivolo anche sportivo a quote inferiori a 300 metri (1000 piedi) nonché ammarare atterrare e decollare;
- e) far sostare le imbarcazioni da pesca, neppure ancorandosi ai gavitelli di individuazione dello specchio acqueo riservato alla balneazione;

- f) il transito e la sosta pedonale, nonché qualsiasi attività, sulle scogliere non attrezzate per il passeggio;
- g) praticare attività o tenere comportamenti, anche attraverso giochi, suoni provenienti da terra o da mare che rechino danno, molestie o ostacolino l'uso collettivo del mare e delle spiagge;
- h) creare impedimenti di sorta agli accessi pubblici al mare ed alla passeggiata a mare;
- i) gettare o abbandonare rifiuti o materiali di qualsiasi altra natura;
- l) tuffarsi da scogliere frangiflutti, dai pennelli, da piattaforme galleggianti e da tutte le opere poste a difesa della costa presenti lungo il litorale.

Art. 2.b – Attività soggette ad autorizzazione

E' vietato in assenza di autorizzazione:

- a) porre in opera recinzioni, tubazioni, cavi elettrici, gavittelli, boe piattaforme, zattere e simili o eseguire qualsiasi innovazione anche mediante movimenti di sabbia;
- b) utilizzare artifici pirotecnici senza le prescritte autorizzazioni, accendere fuochi sull'arenile, accendere luci suscettibili di arrecare turbativa al servizio di segnalamento marittimo, tenere, utilizzare e trasportare bombole a gas, stufe a petrolio e simili e qualsiasi prodotto infiammabile o inquinante;
- c) esercitare attività lucrative non soggette a concessione (art.68 Cod.Nav.);
- d) transitare o sostare con veicoli di qualsiasi genere ad eccezione dei mezzi utilizzati dai portatori di handicap e dei veicoli adibiti a servizi di pubblica utilità (soccorso, protezione civile, etc.) e in dotazione alle Forze di Polizia e agli Organi di Vigilanza. La sosta è autorizzabile solo nelle aree a parcheggio previste dal piano particolareggiato dell'arenile. Possono transitare e sostare i mezzi per il rifornimento agli esercizi pubblici per le sole operazioni di carico e scarico:

- dal 1 gennaio al 15 maggio, dalle ore 8:00 alle ore 12:30 e dalle ore 14:30 alle ore 20:00;
- dal 15 maggio al 15 settembre prima delle ore 10:00 e dopo le ore 19:00;
- dal 15 settembre al 31 dicembre, dalle ore 8:00 alle ore 12:30 e dalle ore 14:30 alle ore 20:00;

Possono transitare e sostare i mezzi per la pulizia della spiaggia:

- dal 1 gennaio al 15 maggio, dalle ore 8:00 alle ore 12:30 e dalle ore 14:30 alle ore 20:00;
- dal 15 maggio al 15 settembre prima delle ore 09:00 e dopo le ore 20:00;
- dal 15 settembre al 31 dicembre, dalle ore 8:00 alle ore 12:30 e dalle ore 14:30 alle ore 20:00;

- e) installare tende, roulotte e altri impianti predisposti ad attività di campeggio;
- f) lo svolgimento di gare e altre attività organizzate, regate o altre attività interessanti anche solo in parte lo specchio acqueo demaniale marittimo ricompresi nell'ambito del Circondario Marittimo di Caorle, da chiunque ed a qualsiasi titolo organizzate;
- g) operazioni e/o utilizzi ai sensi dell'art. 39 del reg.nav., con particolare riferimento alle operazioni di dragaggio, ripascimento e difesa della costa. In questi casi, qualora vi siano le condizioni, si applicano le disposizioni di cui all'art. 37 del reg.cod.nav.;
- h) operazioni per la manutenzione dell'arenile, quali interventi sui nuclei attrezzati, sui servizi igienici e piccole movimentazioni di sabbia intese, queste, come interessanti volumi inferiori a 5.000 mc;

Le attività di cui alle lettere b), d) e g) possono essere consentite secondo le modalità previste nel vigente Regolamento per l'uso del Demanio Marittimo.

Sono esenti da autorizzazione i mezzi comunali e dell'azienda di nettezza urbana.

Art. 2.c – Esoneri

Non sono soggette ad autorizzazione le attività istituzionali promosse o patrocinate dal Comune.

Resta fermo l'obbligo di comunicazione al Servizio Demanio del Comune di Eraclea. La comunicazione dovrà essere accompagnata dalla dichiarazione relativa al rispetto delle norme di sicurezza e all'acquisizione di eventuali autorizzazioni previste dalla normativa vigente.

Art. 2.d – Disposizioni in materia di navigazione

La disciplina e la sicurezza della navigazione marittima e della navigazione da diporto sono regolate dall'Autorità marittima con apposite ordinanze.

Quando dette ordinanze prevedono obblighi per i concessionari, gli obblighi si intendono inseriti nell'atto di concessione, salve diverse previsioni del titolo o dei regolamenti comunali.

Art. 2.e – Norme generali sulle aree pubbliche

Si applicano il regolamento di disciplina delle attività civiche come da ultimo approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10/2017, le ordinanze e i regolamenti in materia di usi e comportamenti su aree pubbliche.

Art. 2.f – Disciplina del commercio al dettaglio

L'esercizio del commercio itinerante sulle aree demaniali marittime è soggetto a nulla osta comunale, ai sensi dell'art. 48 bis L.R. Veneto 33/2002 e successive modificazioni, novellata recentemente dall'art. 16 della Legge Regionale 55/2012.

E' vietato l'esercizio del commercio itinerante nelle aree in concessione o comunque non destinate al pubblico uso.

L'esercizio del commercio, e comunque la sosta anche temporanea, è sempre vietato nell'arenile di libero transito costituito dai primi 5 metri dalla battigia.

L'attività non può essere svolta lungo la passeggiata a mare.

L'accesso all'arenile è consentito unicamente attraverso gli accessi pubblici di via dei Lecci, di via Marinella e di via Abeti.

Art. 2.g – Accesso degli animali da affezione sull'arenile

Nelle more dell'approvazione della variante al Piano Particolareggiato dell'Arenile adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 20.12.2018, l'accesso degli animali da affezione sull'arenile di Eraclea Mare è ammesso alle seguenti condizioni:

- a) è consentito unicamente attraverso gli accessi pubblici di via dei Lecci, di via Marinella e di via Abeti;
- b) nelle "spiagge libere" è ammesso solo il transito, e non la sosta, degli animali da affezione purché accompagnati dal proprietario o da altro detentore che sia in grado di controllarli. Per "spiagge libere" si intendono l'arenile di libero transito e tutte le spiagge che non siano in concessione a terzi o che non siano regolarmente occupate per specifici usi, comprendendo anche la fascia di battigia, che deve in ogni caso essere considerata di pubblica fruizione;
- c) il proprietario o altro detentore dell'animale di affezione ha l'obbligo di avere con sé idonea attrezzatura atta ad esercitare un controllo sull'animale stesso al fine di preservare l'incolumità degli altri fruitori delle spiagge e il mantenimento dell'igiene delle stesse. Per quanto concerne i cani questi dovranno essere tenuti a guinzaglio, la cui lunghezza non potrà essere superiore a mt. 1,50, nonché dotati di idonea museruola;
- d) il proprietario o altro detentore degli animali di affezione deve essere munito di attrezzatura idonea alla raccolta immediata delle deiezioni che dovranno essere conferite nei cestini per la raccolta del rifiuto umido;
- e) è vietato l'ingresso in acqua ai cani;
- f) sono esclusi dai predetti obblighi e divieti i cani guida destinati all'accompagnamento dei non vedenti o ipovedenti, i cani degli organi di polizia e quelli brevettati per il servizio di salvataggio guidati da istruttori autorizzati;

g) l'attraversamento delle aree in concessione, al fine di raggiungere la battigia da parte degli animali d'affezione, potrà avvenire solo attraverso gli accessi pubblici di cui al precedente punto a).

Le violazioni di cui alle precedenti lettere, accertate in area demaniale marittima, comportano l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100 euro a 1.000 euro prevista dall'art. 1164 c. 2 del Codice della Navigazione, o del pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della Legge 689/1981 di 200 euro.

Le violazioni di cui alle precedenti lettere accertate in tutte le altre aree pubbliche del territorio comunale comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa determinata dall'art. 61 del Regolamento di disciplina delle attività civiche approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 02.03.2017.

Art. 3 – DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI SALVATAGGIO

Il servizio di salvataggio è un servizio di uso comune diretto gratuitamente a favore di chiunque.

Il servizio deve intendersi prestato con riferimento al fronte mare antistante la concessione demaniale o la struttura balneare.

E' fatto obbligo ad ogni concessionario/titolare di struttura balneare di organizzare il servizio di salvataggio.

Tale servizio di salvataggio può essere organizzato in forma "individuale" da ciascun concessionario, o altrimenti può essere organizzato in forma "collettiva" da consorzi/società appositamente incaricati dai concessionari interessati, tenuti a darne comunicazione al Comune di Eraclea e per conoscenza all'Autorità Marittima secondo le modalità di cui all'articolo 3.a.

In ogni caso, chiunque sia tenuto a provvedere al servizio di salvataggio, in forma individuale o collettiva, deve presentare al Comune di Eraclea e all'Ufficio Circondariale Marittimo di Caorle, prima dell'inizio della stagione balneare un proprio "Piano di salvataggio" che dovrà contenere le generalità del legale rappresentante dell'impresa che effettua il servizio, il numero, le caratteristiche e la dislocazione delle delle torrette/altane, delle unità a remi e/o ad idrogetto e/o moto d'acqua, il numero e la qualifica del personale adibito al servizio di salvataggio, inquadrato eventualmente nel servizio di salvataggio collettivo di cui al successivo art. 3.b, nonché tutte le altre informazioni previste nell'Ordinanza di Sicurezza Balneare emessa dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Caorle.

Il "Piano di salvataggio" dovrà essere corredato di planimetria dalla quale emerga il posizionamento della torretta o altana numerata. Tale posizionamento dovrà essere dotato di coordinate gps.

Le torrette devono essere opportunamente numerate sulla parte superiore, affinché siano facilmente individuabili dall'elisoccorso, in ordine progressivo a partire da ovest (a confine con il Comune di Jesolo) verso est (in direzione del Comune di Caorle).

Per una migliore funzionalità del servizio, gli organi competenti potranno disporre modifiche all'ubicazione delle postazioni di salvataggio.

Il limite della zona di mare riservata alla balneazione ed i limiti all'esercizio del nuoto libero e delle acque sicure devono essere segnalati con le modalità stabilite nell'Ordinanza di Sicurezza Balneare emessa dalla Capitaneria di Porto-Ufficio Circondariale Marittimo di Caorle.

Lo stabilimento balneare deve issare su apposito pennone una bandiera di indicazione di colore rosso o blu ed esporre un cartello ben visibile dagli utenti (redatto anche nelle tre lingue straniere più conosciute: inglese, francese e tedesco) in cui viene evidenziato il significato del colore delle bandiere stesse:

BLU: servizio di salvataggio a pieno regime;

ROSSA: servizio di salvataggio assente o balneazione sconsigliata per condizioni meteomarine sfavorevoli.

I servizi di salvataggio osserveranno i seguenti orari minimi:

PERIODO	SERVIZIO	ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI SALVATAGGIO
Dal 1° maggio al 31 maggio	ELIOTERAPICO	Obbligatorio giorni festivi e prefestivi: dalle ore 10.00 alle ore 18:00
Dal 1° giugno al 15 settembre	BALNEAZIONE	Dal 1° giugno al 14 giugno: dalle ore 10:00 alle ore 18:00 Dal 15 giugno al 31 agosto: dalle ore 10:00 alle ore 19:00 Dal 1° settembre al 15 settembre: dalle ore 10:00 alle ore 18:00
Dal 16 settembre al 30 settembre	ELIOTERAPICO	Obbligatorio giorni festivi e prefestivi: dalle ore 10.00 alle ore 18:00

Art. 3.a – Servizio di salvataggio “INDIVIDUALE”

1. Il servizio di salvataggio, nella sua consistenza minima e prescindendo dalla forma in cui esso è svolto, deve essere assicurato da almeno un assistente abilitato e provvisto di idoneo brevetto in corso di validità, ogni **160 metri** di fronte mare in concessione o frazione e dotato di un'unità a remi o a motore ad idrogetto. Per unità a motore con propulsione ad idrogetto si intende anche la moto d'acqua.
2. L'assistente bagnanti deve:
 - indossare una maglietta rossa con la scritta “SALVATAGGIO” (o sinonimo), eventualmente anche in più lingue, di colore bianco, ben visibile sul busto ed essere dotato di fischietto professionale;
 - non può essere impegnato in altre attività, o comunque destinato ad altro servizio, salvo i casi di forza maggiore, o previa sostituzione con altro operatore abilitato;
 - deve stazionare, salvo casi di assoluta necessità, nella propria postazione, oppure in mare sull'imbarcazione di servizio o comunque nelle postazioni più idonee ad assicurare il pronto intervento;
 - il piano per il servizio di salvataggio dovrà tenere in considerazione, la dislocazione dei pennelli a mare; pertanto le postazioni di salvataggio dovranno essere ubicate in modo da garantire la massima visibilità dello specchio acqueo antistante.
3. Presso ogni postazione di salvataggio – da ubicarsi su idonea piattaforma di osservazione sopraelevata dal piano di spiaggia di almeno due metri o dove la naturale sopraelevazione dell'arenile rispetto allo specchio acqueo lo consenta – devono essere permanentemente disponibili:
 - una ricetrasmittente o telefono cellulare dedicato per le comunicazioni di servizio e collegato con il pronto soccorso e con i numeri di emergenza;
 - un binocolo;
 - un paio di pinne;
 - un megafono;
 - un'unità (a remi o a motore con propulsione ad idrogetto) idonea a disimpegnare il servizio di salvataggio recante la scritta “SALVATAGGIO”, dotata di un salvagente anulare munito di una sagola galleggiante di almeno 25 metri e di un mezzo marinaio o gaffa. Tale unità non deve essere, in alcun caso, destinata ad altri usi, né deve navigare per scopi diversi dal soccorso nella zona riservata alla balneazione; è tuttavia consentito compiere prove a motore con rotte perpendicolari alla costa e a lento moto in occasione dell'inizio di ciascun turno degli addetti al salvataggio.
4. E' facoltà del concessionario posizionare presso la postazione di salvataggio una idonea moto d'acqua, con obbligo di darne preventiva comunicazione nel Piano di Salvataggio, quale

mezzo d'organizzazione integrativo/alternativo dell'attività di salvamento predisposta a norma del presente articolo. In tale caso dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:

- la moto d'acqua, dovrà recare la scritta SALVATAGGIO su entrambi i lati e dovrà essere di colore rosso;
 - dovrà essere impiegata esclusivamente per l'espletamento del servizio di salvataggio;
 - il conduttore della moto dovrà essere in possesso di patente nautica da diporto in corso di validità;
 - a bordo della moto d'acqua, oltre al conduttore, dovrà essere presente una persona abilitata al salvamento;
 - durante l'uscita in mare conduttore e persona abilitata al salvamento dovranno indossare una cintura di salvataggio ed il casco;
 - la moto d'acqua dovrà essere dotata di una barella di salvataggio, assicurata alla stessa moto d'acqua tramite sganci rapidi;
5. E' rimessa al prudente apprezzamento del responsabile del servizio di assistenza bagnanti la valutazione sulla scelta del mezzo ritenuto idoneo ad ottimizzare la prestazione del servizio di salvamento, in funzione delle mutevoli circostanze di fatto che caratterizzano e indirizzano la scelta stessa (condizioni meteomarine, distanza del pericolante, caratteristiche dei luoghi, ecc.).
6. In prossimità degli estremi della concessione, presso la battigia, devono essere posizionati due salvagenti anulari di tipo conforme alla vigente normativa sulla navigazione da diporto con sagola galleggiante lunga almeno 25 metri.
7. Quando lo stato del mare è pericoloso, ovvero sussistono altre situazioni di pericolo, o rischio per la balneazione, in ogni stabilimento deve essere issata, a cura dell'assistente bagnante, su un pennone, installato in posizione ben visibile, una bandiera rossa il cui significato deve intendersi come avviso di balneazione a rischio, o pericolosa. L'avviso di cui sopra deve essere ripetuto più volte anche per altoparlante, o megafono.
8. Ogni concessionario deve dotarsi di un locale di primo soccorso all'interno del quale deve essere presente il seguente materiale:
- tre bombole individuali di ossigeno da un litro per le quali è raccomandata la dotazione di riduttore integrato e flussimetro;
 - una cannula di respirazione bocca a bocca;
 - un pallone "ambu", o altra apparecchiatura riconosciuta equipollente dalle competenti autorità sanitarie;
 - una cassetta di pronto soccorso, anche di tipo portatile, contenente le dotazioni prescritte dalla normativa vigente.
9. Oltre a quanto previsto nel presente articolo, ogni stabilimento balneare, deve essere dotato:
- di idonee sistemazioni antincendio nel rispetto delle vigenti normative in materia;
 - di un apposito locale che deve essere adibito a primo soccorso. In detto locale devono essere tenute pronte all'uso le dotazioni di pronto soccorso.

Art. 3.b – Servizio di salvataggio “COLLETTIVO”

1. L'eventuale “Piano collettivo di salvataggio” dovrà rispettare le prescrizioni minime del Piano individuale di salvataggio, sopra indicato all'art. 3.a, e dovrà contenere inoltre l'elenco degli stabilimenti per i quali si intende organizzare il servizio, i nominativi dei relativi titolari e l'ubicazione delle singole postazioni di salvataggio nonché tutte le altre informazioni previste nell'Ordinanza di Sicurezza Balneare emessa dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Caorle.
2. Il trasferimento dell'organizzazione dal servizio di salvataggio non realizza il trasferimento della responsabilità del corretto funzionamento del servizio medesimo che, in forza del titolo concessorio, rimane in capo al concessionario/titolare dello stabilimento balneare.
3. Le dotazioni dei punti di primo soccorso, almeno uno per settore, devono essere conformi all'elenco riportato nell'articolo precedente.

4. Le postazioni di salvataggio devono essere in numero adeguato anche in relazione all'afflusso turistico e comunque non inferiore ad una ogni **160 metri** di fronte mare e organizzate con una unità a remi con una persona abilitata al salvamento. La singola postazione può coprire fino a **250 metri** di arenile se composta da due persone abilitate e da una unità a remi e fino a **320 metri** se organizzata con due persone abilitate, con una unità a motore a propulsione ad idrogetto e idonea altana o torretta. Per unità a motore con propulsione ad idrogetto si intende anche la moto d'acqua con le caratteristiche descritte al precedente art. 3.a punto 4.
- 5 In caso di accertata non conformità dei piani alle presenti norme, ciascuno stabilimento balneare sarà tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del precedente articolo 3.a.

Art. 4 – SANZIONI

1. Chiunque non osservi le norme della presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca un diverso e/o più grave reato, sarà perseguito, a seconda delle infrazioni, in via amministrativa o penale ai sensi degli articoli 1161, 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, dell'articolo 39 della Legge 11.02.1971, n. 50 e successive modifiche, ovvero dall'art. 53 del Decreto Legislativo 171/2005 (codice della nautica da diporto), degli articoli da 24 a 27 della legge 14 luglio 1965 n. 963 e successive modifiche, nonché dell'art. 650 del Codice Penale.
2. Salvo che il fatto costituisca reato o violazione della normativa sulle aree marittime protette, chi non osserva i divieti fissati con ordinanza della pubblica autorità in materia di uso del demanio marittimo per finalità turistico-ricreative dalle quali esuli lo scopo di lucro, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100 euro a 1.000 euro, così come previsto dall'art. 1164 comma 2°, introdotto dalla legge 8 luglio 2003, n. 172.
- 3 La violazione dei divieti generali su aree pubbliche è sanzionata secondo le disposizioni del Regolamento di disciplina delle attività civiche come da ultimo approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 02.03.2017.
4. Per le violazioni di carattere commerciale, ambulante e non, si rinvia alle norme specifiche in materia.
5. La competenza ad applicare le sanzioni amministrative previste dalla presente ordinanza spetta all'organo di controllo e vigilanza di questo Comune e agli altri Organi di Polizia (art. 104 L. n. 507/99, L.R. Veneto 10/77).
6. Per l'accertamento delle trasgressioni, per la contestazione, la notificazione, la definizione degli accertamenti, per l'introito e devoluzione dei proventi delle somme riscosse si osservano in quanto applicabili, le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e del titolo VIII del regolamento di Disciplina delle Attività Civiche come da ultimo approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 02.03.2017.

Art. 5 – DISPOSIZIONI FINALI

1. La presente ordinanza deve essere esposta al pubblico, per la massima diffusione agli utenti, a cura dei concessionari degli stabilimenti balneari nonché da coloro che esercitano attività in arenile in luogo ben visibile per tutta la durata della stagione balneare.
2. Gli ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria, nonché la Polizia Locale sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza, la quale entra in vigore in data odierna e in pari data sostituisce e abroga la propria ordinanza n. 23 del 24.06.2020.
3. La presente ordinanza viene esposta all'albo pretorio del Comune di Eraclea e pubblicata sul sito internet www.comune.eraclea.ve.it.

Avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà proporre:

- ricorso gerarchico al Prefetto della provincia di Venezia, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio on-line del Comune;

- ricorso al TAR della Regione Veneto, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune

**IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI
TERRITORIALI**

BARRO RAFFAELA / ArubaPEC S.p.A.

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente documenti ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Eraclea ai sensi dell'art 22 del D.Lgs 82/2005.